

**Il Consiglio di Stato (sez.VI, sentenza n. 3792 del 27/04/2007) chiarisce la competenza in tema d'autorizzazione per la realizzazione d'impianti radioelettrici: spetta al Comune nelle more di una legislazione regionale. La situazione nella Regione Veneto.**

**A cura della Dott.ssa Gilda Zennaro**

Negli ultimi anni si sono riscontrate numerose segnalazioni di cittadini trasmesse alle Amministrazioni pubbliche nonché numerosi ricorsi dei gestori avverso provvedimenti di diniego di installazione di impianti di telefonia mobile, nei quali si contestava che gli impianti avrebbe dovuto essere autorizzati dalla Provincia anziché dal Comune, con conseguente annullabilità/nullità dei titoli autorizzatori rilasciati da quest'ultimo ed ulteriore conseguente invito all'Amministrazione ad avviare il procedimento di autotutela di eventuali provvedimenti autorizzatori comunali illegittimi perché viziati da incompetenza.

Prima di affrontare la questione appare opportuno dare conto brevemente delle normative statali e regionali di riferimento, in particolare nella Regione Veneto.

La prima legge che viene in rilievo è la legge regionale Veneto 9 luglio 1993 n. 29 - "*Tutela igienico sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni*" - la quale disciplina la detenzione, l'installazione, l'esercizio e la modifica di sorgenti fisse e mobili generanti campi elettromagnetici, utilizzate nel settore delle teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa tra i 100 KHZ e 300 GHZ e con potenza efficace massima al punto di emissione > a 7 watt.

Nello specifico l'art 3 della legge regionale 9 luglio 1993 n.23, come modificato dalla legge regionale 3 febbraio 1998 n.3, così recita: "*L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio*".

Dalla norma ne discendeva, quindi, che tutti gli impianti con potenza inferiore alla soglia stabilita dovessero essere autorizzati **dal Comune competente** per territorio.

A questa legge sono seguite tre circolari regionali aventi ad oggetto “direttive per l’applicazione della legge regionale 9 luglio 1993 n.29”: Circolare del Presidente della Giunta Regionale Veneto del 17 maggio 1994 n.14, del 23 giugno 1995 n.18 e del 9 agosto 2000 n.14.

Successivamente è intervenuto in materia il legislatore statale con la legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 “*sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”, il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “*Codice delle Comunicazioni elettroniche*” e il DM 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ.*”

In particolare l’art 8 della legge quadro n.36/2001 ha previsto che è **competenza della Regione** disciplinare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti (comma 1 lett.c), **definendo le competenze che spettano alle province ed ai comuni** (comma 4).

Inoltre, l’art 87 del Codice delle Comunicazioni ha previsto che “*l’installazione d’infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche d’emissione di questi ultimi ...viene **autorizzata dagli Enti locali**, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti d’esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale...*”

Come si nota l’articolo 87 Dlgs n. 259/2003 attribuisce genericamente agli Enti locali la competenza al rilascio dei titoli abilitativi e da questo è derivata la *vexata quaestio* su chi fosse l’Ente competente ad autorizzare l’installazione degli impianti dopo l’entrata in vigore del Codice statale: se il Comune o la Provincia.

In attuazione della legge n.36/2001 la Regione Veneto ha dettato la L.R. 25 febbraio 2005 n.8 il cui articolo 14 prevedeva che “*ai fini della verifica di compatibilità igienico –sanitaria, l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché per la modifica delle caratteristiche d’emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dei **Comuni** territorialmente interessati nelle forme e nei tempi dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche.*”

Senonché l'articolo 14 della Legge Regionale n.8/2005 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n.265 del 6 luglio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 12 luglio 2006, lasciando irrisolto il problema della competenza al rilascio del titolo abilitativi all'installazione degli impianti.

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame affronta finalmente la questione e chiarisce che l'individuazione del Comune quale ente abilitato al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti radioelettrici discende, dal d.lgs. n. 259/2003, letto alla luce dell'art. 118 Cost..

In particolar modo secondo il Consiglio *“L'art 87, commi 2 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, pur indicando in modo generico l'ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi (utilizzando la testuale espressione “l'ente locale”), deve essere interpretato nel senso che attribuisca al Comune tale competenza.”*

In primo luogo, infatti, occorre tener presente che ai sensi dell'art. 118 Cost. *“tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

L'art. 118 Cost. manifesta, quindi, una chiara preferenza per il livello comunale, avendo come obiettivo la massima vicinanza tra i destinatari delle funzioni pubbliche e gli enti che ne sono titolari, nel senso che le istituzioni di livello via via più elevato hanno un ruolo sussidiario, limitato a ciò che al livello meno elevato non può essere efficacemente svolto.

Ulteriore conferma a tale interpretazione si ricava dall'art. 86 d.lgs. n. 259/2003 che equipara a tutti gli effetti gli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria.

Ed allora, considerando che le opere di urbanizzazione debbono essere assentite dal Comune, si può ritenere, in virtù della ricordata equiparazione, che sempre al Comune spetta la competenza ad assentire la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni.

In altre parole, secondo il Consiglio da una lettura costituzionalmente orientata della norma (alla luce dell'articolo 118 Cost.) si deve dedurre che *“l'attribuzione delle funzioni amministrative al Comune rappresenta la regola, potendosi accedere ad una diversa collocazione solo laddove risulti che i Comuni non siano in grado di esercitare adeguatamente tali funzioni.”*

Il Consiglio trae una conferma a tale interpretazione dall'articolo 86 Dlgs 259/2003, che equipara gli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria.

Posto che le opere d'urbanizzazione debbono essere assentite dal Comune, il Consiglio ritiene che al Comune competa di assentire la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni.

**Dott.ssa Gilda Zennaro**

Publicato il 20 luglio 2007